

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Prima n. 57

lunedì, 9 dicembre 2019

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2019, n. 72

Intervento finanziario per fronteggiare l'emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 17 novembre 2019 nel territorio del Comune di Orbetello.

SEZIONE I

LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 2019, n. 72

Intervento finanziario per fronteggiare l'emergenza a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il 17 novembre 2019 nel territorio del Comune di Orbetello.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

SOMMARIO

PREAMBOLO

- Art. 1 - Intervento finanziario regionale
- Art. 2 - Contributo a favore dei soggetti privati
- Art. 3 - Contributo a favore delle attività economiche e produttive
- Art. 4 - Ricognizione dei fabbisogni finanziari
- Art. 5 - Norma finanziaria
- Art. 6 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma terzo, della Costituzione;

Visti l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Considerato quanto segue:

1. L'intero territorio regionale è stato colpito, nei giorni dal 15 al 17 novembre 2019, da intensi ed eccezionali fenomeni meteorologici che si sono concretizzati in prolungate e forti piogge e temporali che hanno determinato ingenti danni di natura alluvionale a strutture pubbliche e private, con dissesti diffusi, cadute di piante su edifici e sulla viabilità, allagamenti di strutture pubbliche e private;

2. Tali eccezionali fenomeni, in particolare, hanno

dato vita ad una devastante tromba d'aria nel territorio del Comune di Orbetello, in provincia di Grosseto, il giorno 17 novembre 2019, causando ingenti danni alle abitazioni, con un gran numero di edifici scopercati e di tetti distrutti, nonché alle attività economiche e produttive del territorio interessato;

3. In conseguenza degli eventi sopracitati, il Presidente della Giunta regionale, con decreto 18 novembre 2019, n. 166, ha dichiarato lo stato di emergenza regionale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), della l. r. 67/2003 per tutto il territorio regionale e ha chiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri il riconoscimento del rilievo nazionale dell'evento, ai sensi dell'articolo 24 d. lgs. n. 1/2018;

4. La Giunta regionale, con deliberazione del 25 novembre 2019, n. 1457, ha individuato, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 maggio 2008, n. 24/R, i comuni interessati dalla dichiarazione di emergenza regionale, tra cui risulta anche il Comune di Orbetello;

5. Nelle more del riconoscimento della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, si rende necessario porre in essere un intervento legislativo urgente che disponga uno stanziamento finanziario, a seguito di apposita attività di ricognizione dei fabbisogni in via anticipata per la quantificazione dei danni occorsi, per l'erogazione di un contributo sia in favore dei soggetti privati (persone fisiche) sia in favore delle attività economiche e produttive, incluse quelle agricole, del Comune di Orbetello, gravemente danneggiati dall'evento in questione, al fine di consentire il ripristino delle normali condizioni di vita e la ripresa delle attività;

6. Occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, al fine di consentire l'immediata applicazione delle sue disposizioni.

Approva la presente legge

Art. 1

Intervento finanziario regionale

1. Al fine di fronteggiare la grave emergenza conseguente agli eventi meteorologici che si sono verificati nel territorio del Comune di Orbetello il giorno 17 novembre 2019, la Regione, nei limiti della spesa massima di euro 2.000.000,00, interviene con un contributo finanziario sia in favore dei soggetti privati persone fisiche sia in favore delle attività economiche e produttive, incluse quelle agricole, danneggiate del territorio interessato, al fine di consentire il ripristino delle normali condizioni di vita e la ripresa delle attività.

2. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro sette giorni dalla entrata in vigore della presente legge, approva:

a) le modalità di determinazione, assegnazione, erogazione e rendicontazione del contributo di cui alla presente legge, in analogia con le disposizioni nazionali in materia, nonché la relativa modulistica;

b) le modalità per l'attività di ricognizione dei fabbisogni di cui all'articolo 4.

3. Nel caso di deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 ("Codice di protezione civile"), trovano applicazione le disposizioni statali e le risorse di cui alla presente legge possono essere trasferite sulla contabilità speciale aperta a seguito della nomina del Commissario Delegato da parte del Dipartimento di Protezione Civile.

Art. 2

Contributo a favore dei soggetti privati

1. Il contributo di cui all'articolo 1, in favore dei soggetti privati, è previsto fino all'importo massimo di euro 1.500.000,00 per l'anno 2019 ed è finalizzato al ripristino degli immobili destinati ad abitazione principale, abituale e continuativa e delle relative pertinenze danneggiati dall'evento, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera e), d.lgs. 1/2018.

2. Il contributo di cui al comma 1:

a) è concesso nei limiti percentuali ed entro i massimali indicati dalla deliberazione della Giunta regionale da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2;

b) è riconosciuto solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative;

c) è subordinato a successiva valutazione tecnica redatta da tecnico comunale o da professionista abilitato iscritto ad un ordine o collegio.

Art. 3

Contributo a favore delle attività economiche e produttive

1. Il contributo di cui all'articolo 1, in favore delle attività economiche e produttive, incluse quelle agricole, è finalizzato ad attivare le prime misure economiche di immediato sostegno, ai sensi dell'articolo 25, comma 2, lettera c) del d.lgs. 1/2018.

2. Il contributo di cui al comma 1 è previsto fino all'importo massimo complessivo di euro 500.000,00 per l'anno 2019, così suddiviso:

a) fino all'importo massimo di euro 400.000,00 in favore delle attività economiche e produttive agricole;

b) fino all'importo massimo di euro 100.000,00 in favore delle attività economiche e produttive extra-agricole.

Art. 4

Ricognizione dei fabbisogni finanziari

1. Per le finalità di cui alla presente legge, il Comune di Orbetello provvede, in via anticipata ed ai sensi del d.lgs. 1/2018, alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino dei danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive, incluse quelle agricole, del territorio interessato dall'evento.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Agli oneri connessi all'attuazione della presente legge, quantificati in euro 2.000.000,00 per l'anno 2019, si fa fronte per l'importo di euro 1.500.000,00 con le risorse stanziato sulla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e per l'importo di euro 500.000,00 con le risorse stanziato sulla Missione 11 "Soccorso civile", Programma 02 "Interventi a seguito di calamità naturali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021, annualità 2019.

Art. 6

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 6 dicembre 2019

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 03.12.2019.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 2 dicembre 2019, n. 46

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 3 dicembre 2019, n. 420

Proponenti:

Presidente Enrico Rossi

Assessore Federica Fratoni

Approvata in data 3 dicembre 2019

Divenuta legge regionale 53/2019 (atti del Consiglio)